



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PETRUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2025

Delega al Governo per la revisione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

ONOREVOLI SENATORI. – In considerazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (cosiddetta « direttiva acque »), recepita dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (cosiddetto « codice dell'ambiente »), e delle numerose disposizioni nazionali, anche emergenziali, come il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, (cosiddetto « decreto siccità »), emanati in materia di gestione delle acque a seguito degli eventi siccitosi e alluvionali connessi al permanere di una stagione di cambiamenti climatici, si ritiene non più rinviabile una revisione e un aggiornamento del quadro normativo in materia di autorizzazioni e concessioni di utilizzo della risorsa idrica, da orientare verso una gestione più adattiva, facilitata da una semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Tale necessità è rafforzata dalla raccomandazione rivolta all'Italia dalla Commissione europea, nell'ambito del secondo ciclo dei Piani di gestione dei bacini idrografici, di armonizzare i diversi approcci regionali, in particolare per la definizione della portata delle pressioni, di indicare la priorità assegnata alle misure di piano, di rafforzare la misurazione del consumo per tutte le estrazioni, di rivedere i sistemi di rilascio dei re-

lativi permessi e di assicurare l'adozione di misure per affrontare le estrazioni.

A tale riguardo, va notato che, nel nostro Paese, si ha la presenza di un elevato numero di soggetti che concorrono al rilascio delle autorizzazioni alla ricerca idrica e della relativa concessione di utilizzo (sia per acque superficiali che sotterranee). Questa condizione porta ad una frammentazione dei vari *iter* procedurali, con differenze marcate tra le diverse regioni. Talvolta persino all'interno di una stessa regione, la procedura viene condizionata dai vari piani di coordinamento provinciale, che determinano differenze nella gestione delle acque pubbliche: esiste quindi una marcata disomogeneità a livello nazionale.

Un'ulteriore criticità si rinviene negli sfasamenti degli aggiornamenti dei diversi piani di settore (ad esempio, i piani di gestione di distretto, i piani di tutela, i piani regolatori degli acquedotti, i piani d'ambito, i piani territoriali di coordinamento) e nella differenza di approccio da parte dei vari enti preposti alla gestione della risorsa idrica.

Spesso si rinvencono, poi, procedimenti concessori senza una solida base tecnica di natura geologica-idrogeologica, che risulta invece essenziale per la valutazione degli impatti attesi ed il rilascio delle concessioni.

Occorre, pertanto, una ricognizione normativa per garantire la effettiva tutela delle acque pubbliche, sia superficiali che sotterranee, mediante i vari *iter* procedurali che portano all'atto autorizzativo e concessorio, salvaguardando, al contempo, la correttezza amministrativa e quella tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina delle acque pubbliche)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, allo scopo di aggiornare, unificare e coordinare la disciplina statale relativa alle derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche, con specifico riferimento alle concessioni e ai riconoscimenti di utenze, nonché alle acque sotterranee.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere disposizioni di indirizzo per le regioni e le province autonome volte a garantire, su tutto il territorio nazionale, la fornitura di acqua e la relativa tutela qualitativa per gli usi potabili, produttivi ed ecosistemici, anche in considerazione degli effetti di possibili fenomeni naturali avversi, in particolare di quelli siccitosi, che possano compromettere la qualità dell'acqua e l'accesso all'acqua potabile;

b) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle regioni, nonché delle potestà statutarie e regolamentari degli enti territoriali competenti in materia di derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche, con specifico riferimento alle concessioni e ai riconoscimenti di utenze, nonché alle acque sotterranee;

c) adeguare la normativa recata dal citato testo unico al diritto dell'Unione europea e ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, con particolare riferimento alle sentenze della Corte costituzionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

d) ridefinire i soggetti autorizzati alla derivazione di acqua pubblica e rideterminare i limiti delle portate di emungimento con particolare riferimento alla distinzione tra grandi e piccole derivazioni;

e) semplificare le fasi del procedimento per il rilascio di provvedimenti concessori;

f) prevedere che il procedimento di autorizzazione alla ricerca idrica sia preceduto obbligatoriamente da una verifica preventiva circa la compatibilità ambientale dell'opera di captazione, previa acquisizione obbligatoria del parere vincolante dell'Autorità di bacino territorialmente competente in ordine all'utilizzazione delle acque con le previsioni del piano di tutela ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico nonché alla compatibilità con il deflusso ecologico necessario a mantenere in buono stato l'ecosistema acquatico dei corpi idrici superficiali;

g) uniformare, ove possibile, le procedure previste dai regolamenti degli enti concedenti e coordinare le medesime procedure con le nuove disposizioni normative introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1, entro dodici mesi dalla loro entrata in vigore;

h) prevedere una nuova regolamentazione delle risorse idriche che ne garantisca la disponibilità, evitando sprechi, per tutti gli usi essenziali, quali consumo umano, irrigazione e produzione energetica, assicurando priorità, in condizioni di scarsità idrica, agli usi idropotabili e irrigui;

i) prevedere, nell'ambito del quadro sanzionatorio relativo all'uso delle acque, esenzioni o riduzioni delle sanzioni in caso di ritardi nelle comunicazioni endoprocedimentali obbligatorie non imputabili al soggetto richiedente il provvedimento autorizzatorio o concessorio, nonché un inasprimento delle pene previste per i prelievi effettuati al di fuori del procedimento concessorio;

l) prevedere la revisione della normativa recata dalla legge 4 agosto 1984, n. 464, al fine di agevolare l'acquisizione, da parte del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di elementi conoscitivi relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale;

m) apportare modificazioni alla regolamentazione sulla raccolta delle acque piovane;

n) prevedere, in relazione agli usi irrigui, l'obbligo a carico dei consorzi di bonifica competenti territorialmente di definire e pubblicare gli elenchi delle particelle che possono essere servite dagli impianti irrigui consortili ricadenti nel rispettivo perimetro di competenza;

o) ridurre la durata delle concessioni e dei relativi rinnovi, tenendo conto degli effetti dei cambiamenti climatici;

p) prevedere sanzioni di natura amministrativa per l'utilizzo di acqua in misura superiore alla portata concessa con riferimento ai limiti derivanti dalle stime dei fabbisogni, considerando, in particolare, gli effetti dei cambiamenti climatici;

q) prevedere la rideterminazione dei casi di decadenza o revoca dei provvedimenti concessori;

r) prevedere la ridefinizione della disciplina relativa agli usi domestici delle acque sotterranee.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono, altresì, l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina da essi recata, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e adottano le necessarie disposizioni transitorie.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono comunque essere emanati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura finanziaria.

7. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede ad aggiornare e completare il catasto delle utenze assentite o legittimamente in atto.

Art. 2.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge, compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

